

relativo al:

CREDITO DOCUMENTARIO E LETTERA DI CREDITO STAND-BY**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI - TERRA DI BARI - Società Coop.

Corso Garibaldi n.49/51 - 70027 - Palo del Colle (BA)

Tel.: 080 9912111 - Fax: 080 628609

Email: bccdegliulivi@degliulivi.bcc.it - PEC: 08988.bcc@actaliscertymail.it

Sito internet: www.bccdegliulivi.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Bari n.00274050723

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n.866.4.0 - cod. ABI 8988-8

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A159994

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo; Fondo Nazionale di Garanzia.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento.

CHE COS'È IL CREDITO DOCUMENTARIO E LA LETTERA DI CREDITO STAND-BY

Il **credito documentario** è un impegno che la banca, agendo su istruzioni e per conto di un compratore/importatore, emette a favore di un venditore/esportatore. In virtù di questo impegno, la banca effettuerà la prestazione prevista nel credito stesso a favore del venditore, sino alla concorrenza di una somma prestabilita ed entro una scadenza fissata, contro la presentazione dei documenti richiesti e il rispetto di tutti i termini e le condizioni previste nel credito stesso.

L'esportatore deve adempiere ai propri obblighi contrattuali e dar corso alla fornitura attraverso la presentazione dei documenti ad una banca, che li esamina e decide se procedere alla prestazione o formulare eventuali riserve.

Si tratta di un'operazione assai diffusa nel commercio internazionale, il cui obiettivo principale è dare sicurezza agli operatori sulla regolare esecuzione della transazione commerciale, limitatamente alle condizioni stipulate, e, quindi, prescindendo dalla situazione di mercato che ha determinato l'insorgenza del rapporto.

La **lettera di credito stand-by** è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia.

La lettera di credito stand-by è un impegno della banca emittente nei confronti del beneficiario (esportatore) ad onorare la sua richiesta di rimborso, nei limiti dell'obbligo assunto, qualora l'ordinante (importatore) non faccia fronte alle sue obbligazioni.

Le operazioni di cui sopra sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore/esportatore.

Le operazioni in esame presuppongono la preventiva concessione di un affidamento del cliente che assume le veste di richiedente nonché di importatore al quale la banca può richiedere idonee garanzie.

Tra i **principali rischi**, il cliente deve tenere in considerazione:

- il rischio di cambio, le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione della transazione commerciale, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione;
- il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali, a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito, per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo. Infatti, l'operazione di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante, l'operazione è dunque condizionata alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi;
- il rischio Paese;
- il rischio di controparte bancaria in presenza di crediti documentari export non confermati dalla banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

Apertura di crediti documentari import ed emissione di lettere Stand-by	
Spese di apertura	Euro 13,00
Commissioni di apertura (per mese o frazione), calcolate dalla data di emissione del credito alla data di scadenza	0,10%, con un minimo di Euro 13,00
Spese di utilizzo	Euro 13,00
Commissione di utilizzo (per mese o frazione)	0,30%, con un minimo di Euro 13,00
Commissione per pagamento differito (in aggiunta alle commissioni di apertura - per mese o frazione), calcolata dalla data di scadenza del credito alla data dell'effettivo pagamento	0,10%, con un minimo di Euro 13,00
Spese per variazione delle condizioni del credito documentario (oltre ad eventuali spese reclamate da banche corrispondenti)	Euro 13,00
Commissioni per mancato utilizzo (per mese o frazione)	0,15%, con un minimo di Euro 13,00
Spese reclamate dalla controparte bancaria estera	A carico del cliente
Valuta di addebito del c/c o conto finanziamento	2 giorni lavorativi precedenti la data dell'operazione

Crediti documentari export e ricezione di lettere Stand-by	
Spese di notifica	Euro 34,00
Commissione di conferma (per mese o frazione)	0,10%, con un minimo di Euro 13,00
Commissione di utilizzo	0,30%, con un minimo di Euro 13,00
Spese per variazione delle condizioni del credito documentario (oltre ad eventuali spese reclamate da banche corrispondenti)	Euro 13,00
Spese di chiusura credito	Zero
Commissioni per mancato utilizzo (per mese o frazione)	0,15%, con un minimo di Euro 13,00
Spese reclamate dalla controparte bancaria estera	A carico del cliente
Valuta di accredito del c/c o conto anticipi export	2 giorni lavorativi forex

Altre Spese	
Spese per comunicazioni periodiche: - in forma cartacea - on line	Euro 3,00 Gratuite
Spese per altre comunicazioni: - posta ordinaria - raccomandata - su telefonia fissa - su telefonia mobile	Euro 3,00 Euro 6,00 Euro 2,00 Euro 5,00
Spese per copia documentazione	Si veda il foglio informativo "Servizio di rilascio copia documentazione, dichiarazioni, certificazioni"

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di 2 mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di n.10 giorni lavorativi.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi - Terra di Bari - Società Coop. - Ufficio Reclami - Corso Garibaldi n.49/51 - 70027 - Palo del Colle (BA), mail 08988.bcc@actaliscertymail.it e PEC 08988.bcc@actaliscertymail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero, ha elaborato delle "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari", che, periodicamente aggiornate, sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali commerciali che coinvolgono lo strumento del credito documentario e della lettera di credito stand-by.
Rischio di controparte bancaria	Insolvenza della controparte bancaria estera presso la quale l'importatore ha aperto il credito documentario, da cui discende l'impossibilità di incassare il credito stesso.
Rischio Paese	Impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa dell'insolvenza economica di un determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali e provvedimenti legislativi.